

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

presindacazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Gennaio 1863.
dal Ministro Deput. Averzani ed altri.

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Mafsei*

Adottata nella tornata del 21. Marzo 1863.



Progetto di legge presentato dai
sotto scritti Deputati Averzana, ~~...~~
~~...~~ Michelini, Sineo, ~~...~~ Brofferio alla Camera
+ M. Maubi De Luca in ra Elettiva nella tornata del 10 GENNAIO 1865
B. V. Marsico

N. 1

Signori

Fra tutti gl'avvenimenti memo-
rabili e tentativi operativi per redimere
la comune patria dall'infame giogo Aus-
triaco, e da quello dei Tiranni nazionali;
nessuno vi sarà che non accordi la pri-
mizia d'indipendenza e libertà al
moto rivoluzionario Italiano dell'anno 1821
nell'alta, e 1820 nella bassa Italia.

Quel moto fu, che diede il primo poderoso
impulso al risveglio dei sentimenti patri-
otici nelle masse Italiane; le quali, non
rifiutarono poscia di operare nuovi ed
arditi moti, che di fatto, e di conato in
conato ci condussero all'alba dell'era glorio-
sa del 1848 in cui il re Carlo Alberto
giudicando propizio il momento promulgò
lo statuto che oggi felicemente ci regola.

Ne vi sarà chi non riconosca che il
patto fondamentale Piemontese mantenuto
per rara lealtà di principe e forte osser-
vanza di popolo ci abbia condotti in mezzo
a molta gloria d'armi e di senno civile
alle presenti condizioni della Patria per

2 3

molti secoli prima inaudite. E bene, o Signori, perchè alcuni fra quelli operatori del moto del 1821¹⁸²⁰ in Italia traggono gli ultimi anni di loro vita mendicando di porta in porta un misero pane? Non diremo l'ingratitudine nostra ha fatto ciò, ma il tempo lontano e l'opera immensa dell'unità della patria alla quale lavoriamo coll'anima piena di fede, non ci fecero ricordare di pochi generosi superstiti i quali han dritto alla riconoscenza nostra.

All'epoca qui sopra nominata della promulgazione dello Statuto S. M. il Re Carlo Alberto emanava con data 16 Aprile 1848 un decreto di amnistia col quale non solo ripristinava al godimento dei loro diritti civili tutti quei valorosi liberali che per aver partecipato a quel generoso moto avevan sofferto prigione, condanne e lunghi esili; ma, ammetteva a far valere i loro titoli alla pensione di riposo tutte quelli che si trovavano essere stati, a quell'epoca muniti di Brevetto regio-ale quale provvidenza con altro regio decreto del 10 Ottobre stesso anno venne estesa a favore di questi ~~stessi~~ brevettati a due gradi cioè all'aumento d'un grado per ogni dodici anni; con tutto ciò mai veruna menzione venne fatta, e strano al dirsi, mai nessuna voce salzò in difesa di tanti uomini benemeriti che al pari dei fortunati con brevetto regio, si gettarono senza il pensiero del pericolo e conseguenze gravi che loro

7) poteffero venire, animo e corpo in quel memorando movimento - Essi ebbero parimenti a soffrire disastri e sventure con rovina dei loro interessi e carriera, nelle loro professioni ed occupazioni distinguendosi poi egualmente che tutti gli altri nelle guerre sanguinose ed accanite sostenute in Spagna per amore di libertà! - Per questi ripeto niessuno alzò mai la voce in tutti questi anni che scorsero da quella nostra fortunata era del 1848 sino ad oggi e si lasciarono perire la maggior parte in completa miseria senza che a loro venisse impartita la benchè minima riconoscenza nazionale.

Penetrati sino al dolore dall'ingrato abbandono di questa classe d'individui i sottoscritti mossi dalla triste e miserabile posizione del piccolissimo numero dei tuttora sopravvivenenti a quella gloriosa e memorabile epoca; il più giovane dei quali sopraffatta gli anni settanta, propaiono a quest'onorevole Camera per riparazione a pro di questi superstiti, di una tanta ommissione ed ingiustizia, il seguente progetto di legge

4/2
J. Verdi

Articolo primo

4

5

Tutti quelli Italiani ~~che~~ ^{i quali} possano provare con documenti che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione dell'anno 1820, ~~furono~~ ^{ebbero} condanne, esiglio, o prigionia; hanno diritto ad una pensione annua vitalizia di lire mille duecento se vedove non rimaritate di quelle che per la loro partecipazione a quella rivoluzione morirono in esiglio o nelle prigionie; ed altrimenti avranno diritto alla stessa annua pensione di lire mille duecento come sta detto in questo titolo.

Questo beneficio verrà esteso a quelle mogli che sopravvisseranno ai loro mariti contemplati nel presente progetto, conservando lo stato vedovile.

Articolo secondo

Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali si trovano per qualunque titolo in possesso di una pensione o stipendio uguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunga la somma di lire mille duecento avranno diritto ad una pensione di supplemento sino a raggiungere tale somma.

Articolo terzo

Sono pure eccettuati dal beneficio di questa legge tutti quelli individui i

Seguito dell'Articolo terzo 6

quali benchè avessero partecipato a quel moto, fossero posteriormente incorse in pene criminali per reati comuni e non ne avessero ottenuta la riabilitazione -

Una commissione di scrutinio sulla lista fra coloro che presero parte a quella ^{locazione} ~~lista~~ composta di ~~sette~~ ^{per esaminare} ~~membri~~ verrà nominata ~~dal ministero~~ ^{per esaminare} ~~per intendere~~ alla revisione dei titoli dei reclamanti

Ger. Giuseppe Averzana Dip.

Angelo Bruffo Dip.

~~Angelo~~
G. B. Micheli
Sineo

Ubaldo Macchi
F. de Luca
Raffaele Macchi

Progetto di legge
da comunicarsi agli uffici

~~tutti gli uffici
annunciarlo a lettera
17 gennaio~~

presentato N° 309
Progetto di legge dal deputato
Alessandro, presentato Micheli, Sines
Bisoffino, Marchi, De Luca, Marino

Per via da accordarsi ai danneggiati
frutta del 1820 e 1821

fu in commissione nella tornata
del 21. gennaio 1868.

Progetto di legge

V. n. stampato
Gulab...

N° 305

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO DAI DEPUTATI

AVEZZANA, MICHELINI, SINEO, BROFFERIO, MACCHI,
DE LUCA, MARSICO

Pensione da accordarsi ai danneggiati politici del 1820
e 1821.

Preso in considerazione nella tornata del 21 gennaio 1865.

SIGNORI! — Fra tutti gli avvenimenti memorabili e tentativi operativi per redimere la comune patria dall'infame giogo austriaco e da quello dei tirannelli nazionali, nessuno vi sarà che non accordi la propria iniziativa d'indipendenza e libertà al moto rivoluzionario italiano dell'anno 1821 nell'alta, e 1820 nella bassa Italia.

Quel moto fu, che diede il primo poderoso impulso al risveglio dei sentimenti patriottici nelle masse italiane; le quali, non rinfronarono poscia di operare nuovi ed arditi moti che di fatto in fatto e di conato in conato ci condussero all'alba dell'era gloriosa del 1848, in cui il re Carlo Alberto, giudicando propizio il momento, promulgò lo Statuto che oggi felicemente ci regola.

Nè vi sarà chi non riconosca che il patto fondamentale piemontese, mantenuto per rara lealtà di principe e forte osservanza di popolo, ci abbia condotti in mezzo a molta gloria d'armi e di senno civile alle presenti condizioni della patria per molti secoli prima inaudite.

Ebbene, o signori, perchè alcuni fra quelli opera-

tori del moto del 1821 e 1820 in Italia traggono gli ultimi anni di loro vita mendicando di porta in porta un misero pane? Non diremo l'ingratitude nostra ha fatto ciò, ma il tempo lontano e l'opera immensa dell'unità della patria, alla quale lavoriamo coll'anima piena di fede, non ci fecero ricordare di pochi generosi superstiti, i quali han diritto alla riconoscenza nostra.

18

1/3

All'epoca, qui sopra nominata, della promulgazione dello Statuto Sua Maestà il re Carlo Alberto emanava con data 21 aprile 1848, un decreto di amnistia col quale non solo ripristinava al godimento dei loro diritti civili tutti quei valorosi liberali che per aver partecipato a quel generoso moto avevano sofferto prigione, condanne e lunghi esigli, ma ammetteva a far valere i loro titoli alla pensione di riposo tutti quelli che si trovavano essere stati a quell'epoca muniti di brevetto regio; la quale provvidenza con altro regio decreto del 10 ottobre stesso anno venne estesa a favore di questi brevettati a due gradi, cioè all'aumento d'un grado per ogni dodici anni; con tutto ciò mai veruna menzione venne fatta, e, strano al dirsi, mai nessuna voce s'alzò in difesa di tanti uomini benemeriti che, al pari dei fortunati con brevetto regio, si gettarono senza il pensiero del pericolo e conseguenze gravi che loro potessero venire, animo e corpo in quel memorando movimento. Essi ebbero parimente a soffrire disastri e sventure con rovina dei loro interessi e carriera nelle loro professioni ed occupazioni, distinguendosi poi egualmente che tutti gli altri nelle guerre sanguinarie ed accanite sostenute in Ispagna per amore di libertà! Per questi, ripeto, nissuno alzò mai la voce in tutti questi anni che scorsero da quella nostra fortunata era del 1848 sino ad oggi, e si lasciarono perire la maggior parte in completa miseria, senza che a loro venisse impartita la benchè minima riconoscenza nazionale.

+ /

Penetrati sino al dolore dall'ingrato abbandono di questa classe d'individui, i sottoscritti mossi dalla triste e miserabile posizione del piccolissimo numero dei tuttora sopravvivenenti a quella gloriosa e memorabile epoca, il più giovane dei quali sopra-passa gli anni settanta, propongono a quest'onorevole Camera, per riparazione a pro di questi superstiti di una tanta ommissione ed ingiustizia, il seguente progetto di legge.

3

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

19 *1712* Tutti quelli italiani i quali possano provare con documenti che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione degli anni 1820 e 1821 patirono condanne, esiglio, o prigionia, hanno diritto ad una pensione annua vitalizia di lire mille duecento. *i/*

Le vedove non rimaritate di quelli che per la loro partecipazione a quella rivoluzione morirono in esiglio o nelle prigioni od oltrimenti avranno diritto alla stessa annua pensione di lire mille duecento come sta detto in quest'articolo.

Questo beneficio verrà esteso a quelle mogli che sopravviveranno ai loro mariti contemplati nel presente progetto, conservando lo stato vedovile.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali si trovano per qualunque titolo in possesso di una pensione o stipendio uguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunga la somma di lire mille duecento avranno diritto ad una pensione di supplemento sino a raggiungere tale somma.

Art. 3.

19 Sono pure eccettuati dal beneficio di questa legge tutti quelli individui i quali benchè avessero partecipato a quel moto, fossero posteriormente incorsi in pene criminali per reati comuni e non ne avessero ottenuta la riabilitazione. *i/*

Una Commissione di scrutinio scelta fra coloro che presero parte a quella sollevazione verrà nominata per esaminare i titoli dei reclamanti.

*Vs. in stampa
Gallucci*

10

110305-A

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BELLINI B., AVEZZANA, BERTI D., BERARDI, BROFFERIO,
CAMERINI, FERRARIS, MASSEI, MICHELINI**

sul progetto di legge presentato dai deputati **AVEZZANA, MICHELINI,
SINEO, BROFFERIO, MACCHI, DE LUCA, MARSICO**

*preso in considerazione nella tornata
del 21 gennaio 1865.*

**Pensione da accordarsi ai danneggiati politici del 1820
e 1821.**

Tornata del 17 febbraio 1865.

SIGNORI! — Era ormai tempo che l'Italia si ricordasse di quei generosi suoi figli i quali furono i primi a far sentire le voci di libertà cimentando le loro vite e le loro sostanze nei pericolosi rivolgimenti del 1820 e del 1821; di cui la maggior parte pagarono il tributo alla natura per vecchiezza aggravata dagli stenti, o caddero combattendo per la stessa causa della libertà in Spagna, in Portogallo, in America. I pochi superstiti attendono ristoro alla loro povertà dalla patria, la quale non può ad essi negare questa benchè tardiva riparazione.

Questa proposta di legge fatta da alcuni onorevoli deputati è stata, siccome doveva, accolta dalla maggioranza degli uffici, sebbene alcuni dei commissari la respingessero nel modo con cui era formulata, temendo non fosse per aprire l'adito ad ulteriori richieste da parte di tanti altri coraggiosi patrioti, i quali dal 1821 al 1859 furono vittime della vendetta dei governi

2

dispotici, e perciò proponessero invece di una pensione l'assegnamento di una somma determinata nel bilancio del Ministero dell'interno, per sovvenire ai compresi in quella categoria che ne fossero meritevoli.

Ma la maggioranza della Commissione accettando questa emenda come un'aggiunta, mantenne in pari tempo il concetto del disegno di legge, considerando, che la qualità d'iniziatore del risorgimento italiano bastava ad escludere quelli che gli imitarono in appresso, a cui lo Stato provvide già in parte, dolente nelle sue strettezze di non potere dare agli altri che un solo tributo di lode e di gratitudine. Trovava poi la Commissione stessa un valido argomento per conservare il principio del progetto, nel considerare che se questo valse per i servigi splendidi dei Mille di Marsala, non doveva rifiutarsi per quelli meno fortunati, ma consacrati dai patimenti di oltre quaranta anni. E ciò tanto più che il Re Carlo Alberto coi regi decreti degli 8 aprile e 10 ottobre 1848 aveva riammesso al godimento dei diritti civili e politici, e a far valere i titoli alla pensione di riposo, tutti quegli impiegati civili e militari che avevano sofferto condanne o esiglio per occasione di quei fatti, dimenticando fatalmente quella classe di cui adesso è parola.

Il progetto propone delle cautele affinché la beneficenza pubblica si versi sopra i veri meritevoli, e non si estenda a quelli che per la loro condizione economica non ne abbisognano, o che siano stati altrimenti provveduti; nè a quelli che se ne fossero resi indegni per la loro condotta, per avere preso servizio sotto i Governi assoluti, o per condanne criminali riportate per alcuni reati infamanti. Conclude col proporre una Giunta di scrutinio per verificare il merito delle domande da presentarsi entro un tempo determinato. E per dare una giusta riparazione d'onore a quelli che avevano fatto parte della milizia in quell'epoca memoranda, trovò opportuno che si accordi loro la facoltà di fregiarsi dell'uniforme dei veterani dell'esercito italiano, a seconda del rispettivo grado.

L'Italia tutta vedrà con compiacenza la promulgazione di questa legge, la quale varrà a dimostrare che essa non dimentica i suoi benemeriti cittadini. Perciò la Commissione propone alla Camera di approvare il progetto con quelle modificazioni che ha stimato opportuno di farvi.

MASSEI, relatore.

PROGETTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Tutti quegli italiani i quali possano provare con documenti che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione degli anni 1820 e 1821 patirono condanne, esiglio, o prigionia, hanno diritto ad una pensione annua vitalizia di lire mille duecento.

Le vedove non rimaritate di quelli che per la loro partecipazione a quella rivoluzione morirono in esiglio o nelle prigioni *o* altrimenti avranno diritto alla stessa annua pensione di lire mille duecento come sta detto in quest'articolo.

Questo beneficio verrà esteso a quelle mogli che sopravviveranno ai loro mariti contemplati nel presente progetto, conservando lo stato vedovile.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali si trovano per qualunque titolo in possesso di una pensione o stipendio uguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunga la somma di lire mille duecento avranno diritto ad una pensione di supplemento sino a raggiungere tale somma.

Art. 3.

Sono pure eccettuati dal beneficio di questa legge tutti quegli individui i quali, benchè avessero partecipato a quel moto, fossero posteriormente incorsi in pene criminali per reati comuni e non ne avessero ottenuta la riabilitazione.

Una Commissione di scrutinio scelta fra coloro che presero parte a quella sollevazione verrà nominata per esaminare i titoli dei reclamanti.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Tutti i cittadini italiani i quali possano provare con documenti che, in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione degli anni 1820 e 1821, patirono condanne di detenzione di cinque anni almeno, od abbiano subito esiglio per isfuggire alle condanne stesse, hanno diritto ad una pensione annua vitalizia di lire mille duecento, a contare dal 1° gennaio 1865.

Le vedove non rimaritate di quelli che per la loro partecipazione a quella rivoluzione avrebbero avuto diritto alla pensione stabilita in questo articolo, avranno anch'esse diritto a conseguirla.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali godono di una rendita propria di lire due mila almeno, o si trovano in possesso di una pensione o stipendio uguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunga la somma di lire mille duecento, avranno diritto ad una pensione di supplemento fino a raggiungere tal somma.

Art. 3.

Sono pure eccettuati dal beneficio di questa legge tutti quegli individui, i quali, benchè avessero partecipato a quel moto, abbiano posteriormente accettato impiego presso i Governi assoluti, o siensi resi indegni, o sieno stati condannati per crimini ovvero per delitti infamanti.

Art. 4.

Sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno la somma di lire venticinque mila per sussidiare coloro che, sebbene abbiano sopportato danni per la rivoluzione del 1820 e 1821, e meritino la considerazione del Governo per servizi resi e per bisogno, pure non sono nelle condizioni richieste dalla presente legge per aver diritto a pensione.

Art. 5.

Una Commissione di scrutinio, scelta in parte tra

19

coloro che parteciparono a quella sollevazione, verrà nominata dal Governo per esaminare i titoli dei reclamanti, i quali non saranno più ricevuti al di là di sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

È accordata la facoltà di vestire la divisa dei veterani dell'esercito italiano, secondo il loro grado, aumentato di un grado per ogni dodicennio, a tutti quelli che appartenevano alla milizia e che, a seconda degli articoli precedenti, avrebbero diritto alla pensione, quantunque ne fossero esclusi pel disposto dell'articolo 2°.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BELLINI B., AVEZZANA, BERTI D., BERARDI, BROFFERIO,
CAMERINI, FERRARIS, MASSEI, MICHELINI**

sul progetto di legge presentato dai deputati AVEZZANA, MICHELINI,
SINEO, BROFFERIO, MACCHI, DE LUCA, MARSICO

*preso in considerazione nella tornata
del 21 gennaio 1865.*

Assegnamenti a favore dei
**Pensione da accordarsi ai danneggiati politici del 1820
e 1821.**

Tornata del 17 febbraio 1865.

SIGNORI! — Era ormai tempo che l'Italia si ricordasse di quei generosi suoi figli i quali furono i primi a far sentire le voci di libertà cimentando le loro vite e le loro sostanze nei pericolosi rivolgimenti del 1820 e del 1821; di cui la maggior parte pagarono il tributo alla natura per vecchiezza aggravata dagli stenti, o caddero combattendo per la stessa causa della libertà in Spagna, in Portogallo, in America. I pochi superstiti attendono ristoro alla loro povertà dalla patria, la quale non può ad essi negare questa benchè tardiva riparazione.

Questa proposta di legge fatta da alcuni onorevoli deputati è stata, siccome doveva, accolta dalla maggioranza degli uffici, sebbene alcuni dei commissari la respingessero nel modo con cui era formulata, temendo non fosse per aprire l'adito ad ulteriori richieste da parte di tanti altri coraggiosi patrioti, i quali dal 1821 al 1859 furono vittime della vendetta dei governi

(505-A)

dispotici, e perciò proponessero invece di una pensione l'assegno di una somma determinata nel bilancio del Ministero dell'interno, per sovvenire ai compresi in quella categoria che ne fossero meritevoli.

Ma la maggioranza della Commissione accettando questa emenda come un'aggiunta, mantenne in pari tempo il concetto del disegno di legge, considerando, che la qualità d'iniziatori del risorgimento italiano bastava ad escludere quelli che gli imitarono in appresso, a cui lo Stato provvide già in parte, dolente nelle sue strettezze di non potere dare agli altri che un solo tributo di lode e di gratitudine. Trovava poi la Commissione stessa un valido argomento per conservare il principio del progetto, nel considerare che se questo valse per i servigi splendidi dei Mille di Marsala, non doveva rifiutarsi per quelli meno fortunati, ma consacrati dai patimenti di oltre quaranta anni. E ciò tanto più che il Re Carlo Alberto coi regi decreti degli 8 aprile e 10 ottobre 1848 aveva riammesso al godimento dei diritti civili e politici, e a far valere i titoli alla pensione di riposo, tutti quegli impiegati civili e militari che avevano sofferto condanne o esiglio per occasione di quei fatti, dimenticando fatalmente quella classe di cui adesso è parola.

Il progetto propone delle cautele affinché la beneficenza pubblica si versi sopra i veri meritevoli, e non si estenda a quelli che per la loro condizione economica non ne abbisognano, o che siano stati altrimenti provveduti; nè a quelli che se ne fossero resi indegni per la loro condotta, per avere preso servizio sotto i Governi assoluti, o per condanne criminali riportate per alcuni reati infamanti. Conclude col proporre una Giunta di scrutinio per verificare il merito delle domande da presentarsi entro un tempo determinato. E per dare una giusta riparazione d'onore a quelli che avevano fatto parte della milizia in quell'epoca memoranda, trovò opportuno che si accordi loro la facoltà di fregiarsi dell'uniforme dei veterani dell'esercito italiano, a seconda del rispettivo grado.

L'Italia tutta vedrà con compiacenza la promulgazione di questa legge, la quale varrà a dimostrare che essa non dimentica i suoi benemeriti cittadini. Perciò la Commissione propone alla Camera di approvare il progetto con quelle modificazioni che ha stimato opportuno di farvi.

MASSEI, *relatore.*

PROGETTO DEI PROPONENTI

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Tutti quegli italiani i quali possano provare con documenti che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione degli anni 1820 e 1821 patirono condanne, esiglio, o prigionia, hanno diritto ad una pensione annua vitalizia di lire mille duecento.

Le vedove non rimaritate di quelli che per la loro partecipazione a quella rivoluzione morirono in esiglio o nelle prigioni ad oltrimenti, avranno diritto alla stessa annua pensione di lire mille duecento come sta detto in quest'articolo.

Questo beneficio verrà esteso a quelle mogli che sopravviveranno ai loro mariti contemplati nel presente progetto, conservando lo stato vedovile.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali si trovano per qualunque titolo in possesso di una pensione o stipendio uguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunga la somma di lire mille duecento avranno diritto ad una pensione di supplemento sino a raggiungere tale somma.

Art. 3.

Sono pure eccettuati dal beneficio di questa legge tutti quegli individui i quali, benchè avessero partecipato a quel moto, fossero posteriormente incorsi in pene criminali per reati comuni e non ne avessero ottenuta la riabilitazione.

Una Commissione di scrutinio scelta fra coloro che presero parte a quella sollevazione verrà nominata per esaminare i titoli dei reclamanti.

Articolo Unico

E' inserita nel bilancio del Ministero dell'Interno la somma di lire 10,000. a favore di coloro che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione del 1820. e 1821. per la causa della libertà e della indipendenza italiana marciarono in pieno bisogno, e meritano per servizi resi alla patria la considerazione del Governo.

Art. 1.

Tutti i cittadini italiani i quali possano provare con documenti che, in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione degli anni 1820 e 1821, patirono condanne di detenzione di cinque anni almeno, od abbiano subito esiglio per isfuggire alle condanne stesse, hanno diritto ad una pensione annua vitalizia di lire mille duecento, a contare dal 1° gennaio 1865.

Le vedove non rimaritate di quelli che per la loro partecipazione a quella rivoluzione avrebbero avuto diritto alla pensione stabilita in questo articolo, avranno anch'esse diritto a conseguirla.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali godono di una rendita propria di lire due mila almeno, o si trovano in possesso di una pensione o stipendio uguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunga la somma di lire mille duecento, avranno diritto ad una pensione di supplemento fino a raggiungere tal somma.

Art. 3.

Sono pure eccettuati dal beneficio di questa legge tutti quegli individui, i quali, benchè avessero partecipato a quel moto, abbiano posteriormente accettato impiego presso i Governi assoluti, o siensi resi indegni, o sieno stati condannati per crimini, ovvero per delitti infamanti.

Art. 4.

Sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno la somma di lire venticinque mila per sussidiare coloro che, sebbene abbiano sopportato danni per la rivoluzione del 1820 e 1821, e meritino la considerazione del Governo per servizi resi e per bisogno, pure non sono nelle condizioni richieste dalla presente legge per aver diritto a pensione.

Art. 5.

Una Commissione di scrutinio, scelta in parte tra

Addegnato nella Camera dal 18/1/65.

*Marzo
Pellati*

coloro che parteciparono a quella sollevazione, verrà nominata dal Governo per esaminare i titoli dei reclamanti, i quali non saranno più ricevuti al di là di sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

È accordata la facoltà di vestire la divisa dei veterani dell'esercito italiano, secondo il loro grado, aumentato di un grado per ogni dodicennio, a tutti quelli che appartenevano alla milizia e che, a seconda degli articoli precedenti, avrebbero diritto alla pensione, quantunque ne fossero esclusi pel disposto dell'articolo 2°.

N. 309 A

Relazione

Bellini B. Avezzana Berti Doni
Berardi Brofferio Camerini, Ferrarini,
Maspi, Michelini

Tornata del 17. Febbrajo 1865.

Relazione della Commissione, composta dei
Deputati Bellini, Bellino Avezzana,
Berti, Domenico Berardi, Brofferio,
Camerini, Ferrarini, Maspi, Michelini

Sul progetto di Legge presentato
dagli onorevoli Deputati
Avezzana, Michelini, Seno, Brofferio,
Macchi, De Luca, Maspi

Per favore di accordarsi ai danneggiati
politici del 1820. e 1821.

Prop. in discussione nella tornata
del 21. gennajo 1865.

Gattone

Signori! - Era ormai tempo che l'Italia si ricordasse di quei generosi suoi figli i quali furono i primi a dar sentore le voci di libertà cibandone le loro vite e le loro sofferenze nei pericolosi rivolgimenti del 1820. e del 1821. di cui la maggior parte pagarono il tributo alla natura per vecchiaia aggravata dagli stenti, o edero combattendo per la ^{vera} causa della libertà in Spagna, in Portogallo, in America. I pochi sopravvissuti, attenti sono vittime alla loro povertà dalla patria, la quale non può ad ogni negare questa tanto tardiva riparazione.

Questa proposta di legge fatta da

alcuni onorevoli deputati è stata
siccome doveva, accolta dalla mag-
gioranza degli uffizi, sebbene alcuni dei
Commissionari la respingessero nel ma-
do con cui era formulata, temendo
non fosse per aprire l'adito ad ulterio-
ri richieste da parte di tanti altri
coraggiosi patrioti i quali dal 1824
al 1859 furono vittime della vendetta
dei governi dispotici, e perciò propone-
vo invece di una pensione ~~transitoria~~
~~annua~~ l'assequo di una somma determi-
nata nel bilancio del ministero dell'
interno, per fornire ai compresi in
quella categoria che ne fossero meri-
tevoli.

Ma la maggioranza della Commis-
sione accettando questa emenda come
un'aggiunta, mantenne in pari tem-
po il concetto del disegno di legge,
considerando che la qualità di inzia-
tori del risorgimento italiano, bastava
ad escludere quelli che gli imitava-
no in appreso: a cui lo stato provvi-
de già in parte, dolente nelle sue
strutture di non potere dare, agli
altri, che un solo tributo di lode e di
gratitudine. Trovava poi la Com-
missione stessa un valido argomento
per conservare il principio del pro-
getto nel considerare che se questo vale
per seruire i plebej dei mille di Mon-

Jala, non doveva ^{ritirarsi} ~~ritirarsi~~ per que-
li meno fortunate, ma consecrate
dai patimenti di oltre quaranta
anni. E ciò tanto più che il re Carlo
Alberto col R. Decreto degli 8. e 10. aprile
e 10. ott. 1848. aveva ricambiato al go-
verno dei diritti civili e politici, e a far vale-
re i titoli alla pubblica di ripeto tutti gli
impiegati, civili e militari che avevano
fatto condanna o esilio per occasione di
quei fatti di insurrezione fatalmente quella
classe di cui adya è parola.

Il progetto propone delle cautele affinché
la beneficenza pubblica ~~beneficenza~~ si
estenda sopra i veri meritevoli, e non si esten-
da a quelli che per la loro condotta eco-
nomica non ne abbisognano o che siano stati
aberranti, prodevoli, né a quelli che se ne
sono serviti in ogni per talora condotta
per avere ~~proprio~~ ^{proprio} servizio ^{stato} ~~o~~ governi assoluti,
o per condanne criminali, riportate per alcuni
reati ~~condanne~~ ^{infamanti}. Conclude col proporre una
giunta di scrutinio per verificare il merito
delle domande di presentarsi entro un
tempo determinato. E per dare tutta
giusta riparazione d'onore a quelli che
avevano fatto parte della milizia in
quell'epoca ~~inimicando~~ ^{trovando} opportu-
no che si accordi loro la facoltà di spiciar-
si dell'uniforme dei veterani dell'armi
italiana a seconda del rispettivo grado.

Il Re tutta, vera con compia-
cenza la promulgazione di questa leg-
ge, la quale varrà a dimostrare che essa
non è mentita i suoi benemeriti, e l'ad-
mi. Però la Commissione propone alla
Camera ~~di~~ di approvare il progetto con
quelle modificazioni che ha stimato op-
portuno di farvi. Il Relatore
L. Maffei

Progetto dei Proponenti

Art. 1. Tutti gli Italiani i quali possono provare con documenti che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione degli anni 1820 e 1821 poterono conciarne, esiglio, o prigione, hanno diritto ad una pensione annua vitalizia di lire mille duecento.

Le vedove non rimarrate di quelli che per la loro partecipazione a quella rivoluzione morirono in esiglio, nelle prigioni o altrimenti, avranno diritto alla stessa annua pensione di lire mille duecento come sta detto in questo articolo.

Questo beneficio verrà esteso a quelle mogli che sopravvissero ai loro mariti contemplati nel presente progetto conferendo lo stato civile.

Art. 2. Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali si trovarono per qualunque titolo in possesso di una pensione o stipendio uguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunge la somma di lire mille duecento avranno diritto ad una pensione di supplemento fino a raggiungere tal somma.

Art. 3. Sono pure eccettuate dal beneficio di questa legge tutte quelle individui i quali benchè avessero partecipato a quel reato, fossero posteriormente ^{incorsi} in peccati criminali per reati commessi e non ne avessero ottenute la riabilitazione.

Una Commissione di scrutinio fatta fra coloro che presero parte a quella sollevazione, verrà nominata per esaminare i titoli dei reclamanti.

Progetto della Commissione

Art. 1. Tutti i cittadini italiani i quali possono provare con documenti che in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione degli anni 1820 e 1821 poterono conciarne di detenzione di cinque anni almeno, o abbiano potuto esilio per sfuggire alle condanne fatte hanno diritto ad una pensione annua vitalizia di lire mille duecento a contare dal 1. gennaio del 1865.

Le vedove non rimarrate di quelli che per la loro partecipazione a quella rivoluzione avrebbero avuto diritto alla pensione stabilita in questo articolo, avranno lo stesso esse diritto a conseguirla.

Art. 2. Sono esclusa dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali godono di una rendita propria di lire duecenta almeno, o se trovano in possesso di una pensione o stipendio uguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunge la somma di lire mille duecento avranno diritto ad una pensione di supplemento fino a raggiungere tal somma.

Art. 3. Sono pure eccettuate dal beneficio di questa legge tutti quelli individui i quali benchè avessero partecipato a quel reato, abbiano posteriormente accettato impiego presso i governi assoluti o simili rezi indegni, o siano stati condannati per crimini, ovvero per delitti infamanti.

Art. 4. Sarà giunta nel bilancio del ministero dell'interno la somma di lire venticinquemila per giustificare coloro che sebbene abbiano sopportato danni per la rivoluzione del 1820 e 1821, e meritino la considerazione del governo per i servizi resi e per bisogno, pure non sono nelle condizioni richieste dalla presente legge per aver diritto a pensione.

Art. 5. Una Commissione di scrutinio, scelta in parte tra coloro che parteciparono a quella sollevazione, verrà nominata dal governo per esaminare i titoli dei reclamanti, i quali compariranno più ricevute al di là dei sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 6. E' accordata la facoltà di restituire divise dei veterani nell'operato statiano secondo il loro grado, aumentate per ogni obbedienza, a tutte quelle che appartenevano alla milizia ^{di quel tempo} e che a seconda degli articoli precedenti avrebbero diritto alla pensione quantunque ne fossero esclusi pel disposto dell'articolo 2°.

Commissione per progetto di legge
per pensione d'anzianità
pubblici del 1820 e 1821.

Formate del 7. febbrajo 1855.

Presidenti - Avezzana
Beltrini
Berti-Domenico
Pizzardi
Camerini
Ferroni
Manni
Michelini

Il Seg. Prof. Perini fu incaricato di essere inferno

Presidenti alle sessioni dell'ufficio risultano Presidente Avezzana
Segretario Camerini.

Beltrini nel 1.º ufficio - Ammette in massima la legge. Ved
che la legge non sia che per escludere la rievocazione alle vedove,
che non abbiano diritto a pensione. Tutti i più esorditi a quella che
che non altri non si possono avere. Tutti i più esorditi a quella che
Avezzana, nel 2.º ufficio - Ammette per l'efficienza della legge quale
fu presentata.

Berti-Domenico nel 3.º ufficio - Prepregge la legge, perché a tutti
condizioni vallesse tutti i vantaggi
pubblici di tutte le epoche, e quando
tutti i movimenti pubblici restati
allo Stato restati e le pensioni delle
note dello Stato vendessero troppo
grande questo sistema - Evidente
veduto se nel bilancio del Ministero
dell'Interno resterebbero in un
fondo per proprio a carico di quei
dovrebbero pubblici che resterebbero in un
to -

Perini nel 4.º

Parodi per 4.º Ufficio - Propone la legge, perché agiti i ministri e
tutti coloro che han affetto in materia
quale e per la stessa causa in Italia; e
ciò non è compatibile col riguardo
alle forme dello Stato, che a poco
veder in tempi più propri -

Cammerini per 6.º Ufficio - Nella nota di Adami - Approvazione in massima
come al Tot. q. impiegate giuristi
e ministri di Torino concordati con
le precedenti disposizioni di legge -
Determinarsi per categorie, però e
non per via di arbitrio di governo,
colori che per governo di D. e di G.
forti e bisogno, e spesso esso nella
condizione di un diritto di approvare.
Estendersi al legge a tutto il pro
vino d'Italia -
Per la condizione di forti che
veder fatta opinione conforme
al 1.º Ufficio -

Cammerini per 7.º Ufficio - Nota univo uniforme a quella del
13.º Ufficio

Mignani per 1.º Ufficio - Approva in massima la legge con
inciso il Comandante di approvare
l'occorrenza di spesa, perché il bilancio
non abbia parte di spesa, e restargli
il numero, tenuto conto di vecchi
ministri che han fatto già verso al
parlamento -

Michelini per 9.º Ufficio - Nota l'approvazione della maggioranza dell'11.
Ufficio - Però deve guardarsi a restargli
il numero, e determinare le condizioni
che dia diritto all'approvazione della legge

182

opera del diavolo - per la influenza
della legge Breziana, mettendo qualche
cento per le ragioni ind. - Bonardi, allo
stadio per opinione personale del
l'avis dell'On. Berti per un periodo
di inserirsi nel bilancio del Ministero
dell'Interno - Berti, riprende
questo al mal pagato.
Breziana riprende questi tutti a giorni
tutti della spesa, perché il tempo
e la metà non ridotta il numero
di que' benefici di predilezione,
e va tramandati ogni giorno
Michelin spiega in massima la
necessità di provvedere alla sussistenza
di coloro che fanno parte del
primo movimento industriale delle
svaligie, dopo il trattato del
1815 - Propone pertanto il
espettore modificarsi al progetto
di legge, per escludere coloro che
s'è per mezzo per una parte del
spiega, mettendo di abbandonarli all'abilità Minister
Berti riprende Berti di escludere un sistema
del materiale il principio per coloro
di dar pensione ad altri che a coloro
che altri fornito il governo - Nella
forma di legge ~~che si propone~~
affegge ~~nel~~ bilancio del Ministero
dell'Interno, non stabilisce precedenti, e
non più facile ottenere lo scopo.

Commissari. ~~proprietà~~ la difficoltà di por-
re i fatti dell'On. Bertini, perché
se la Stato pensava allora che non
era servizio ordinario, e il diritto a
pensione formata in questa guisa
parte di stipendio - Non può pensarsi
in coloro che hanno fatto straordinari
servizi del Regno, e forse questo fa
veder il capo della legge - Si vorrà
dire che all'opinione di Michelini,
si modifica la legge, per perché
egli trovava modo di formularla
in guisa da escluder l'On. Bertini
ammettendo che egli fosse stato
te Terme -

Bertini propone sentenzi il Ministro
delle Finanze e quello dell'Interno
Commissari propone in unione il
Principe azzurro e ~~Min. Michelini~~
l'On. Bertini incaricato di conferire
al Ministro dell'Interno -

Senza opporre questa proposta.
Nella ai voti la proposta è approvata
La seduta è pubblica
M. Bertini

Jornata del 13. Giugno 1864. 3°

Preparati
Avogadro presso l'On. Brofferio per 9.^a Ufficio posta in
Camerino legge
Brofferio
Briganti Bellini B.
Maffei

massima l'operazione sulla
legge, restringendola però a
determinata condotta di capo
o prozional in un atto scritto
pubblico dove che averebbe sp
co servizio posto i adatti governi
o dimenticato della Comp. Italiana
che la Commissione ~~per~~ ~~la~~ ~~Dirigente~~
riconoscere il detto, dovrebbe
esser conferito per metà di
uomini ~~di~~ ~~tra~~ ~~il~~ ~~tributi~~ ~~del~~
1864 e per metà di ~~questione~~
probe e imperziali

Bellini sottopalle difficoltà alla legge,
per non averci ad emanare il par
no di un detto e ricompensa
cozzi o differenze politiche, onde
potrebbe sollevato ogni espose
dei divergenti politici di altro grado
non meno importanti, ed entrare
in questo sistema è impossibile per
le prove

Il primo disegno riferisce non corrisponde
con l'On. Michelini compare il qua
Madame presso il Ministero dell'Interno
prima perchè corrisponde posto nelle
quasi dimissioni in Parlamento e
prima ~~partecipare~~ per Torino.

Bressana - Sopprimere il principio della legge, non
verrebbe si allora a stabilire il principio
di immunità dei servizi politici, ma
per ottenere la misura di coloro
che oggi hanno sostenuto quella
legge, e l'intorno della quale
l'opinione è movimento nazionale.
Oltre per l'esempio della proposta
accordata ai ministri, e se i servizi
di questi fossero pubblici, quelli
degli altri parrebbero lunghi e lunghi
le loro differenze -
Il miglior principio è di non obbligarli
l'obbligo ai ministri di "pubblici" e
minori servizi di quella giunta, che sono.

Avv. - Chiedere la legge, non riproporre
di quella, non vale, per essere
guardato nel 1846 - dopo l'anno
1847.

Comenius - Perché la legge, fatta essere allora
e ripresenta con pratica ad altre
proposte - abilitati il diritto ai
parlamentari ed altri a proporzioni di
un altro almeno -
The documentino di legge -
che, "invece una somma nel
Libro del Ministero dell'Interno,
per passare ai "leggi" di coloro
che vogliono per l'opinione e
anni pubblici, e che non ~~potrebbero~~
che comparire nelle diverse categorie.

Questo sistema mi pare delle
diverse opinioni manifestate nella
Commissione, potrebbe dar luogo
di elezione per un utile risultato
che per di più si direbbe di simpatia
ai bramenti del 1848.

Belini - Combatta assolutamente il principio
della legge. Però più utile
a tutto il male di un altro
precedente, proibire un partito
più differente, perché in tal caso
non è un punto, ma un aiuto
alle miserie di gente degna di
ogni sguardo.

Maffei - Luttere la legge, ma stabilire la necessità
di trovare una formula ed un con-
tento che riduca alla minima parte
quasi prescinde il progetto, e
la proibita non come un principio
di massima di obbligo a tutti
gli italiani, ma a tutti i cittadini
dei movimenti nazionali, ed al
principio di giustizia, presentato
solo per loro nel 1848.

Maffei a' voti il principio della legge è appropria-
to a maggioranza di voti quello
legge uno -
L'opera della Commissione degli arbitri

Dall'Art. 10 Bellini propone 2000 alle 2000
Atterri - de' propiti e opposti

L'On. Maffei, risponde 2000, ^{patrono} ~~2000~~ ^{di 1000} ~~di 1000~~ non minore
di due anni, o propiti non
minore di un anno = D'ammenda

Maffei propone diminuire la somma per le vedove a 800 -
D'ammenda - ~~propiti~~ la legge vuole che, perché se esse
dovrebbero non possono aver che poche
e decise.

Bellini, desidera che rimanga pure la somma di 1000
per le vedove, perché fanno
già molti all'epoca del 1848 o
1851.

Maffei ai voti la proposta Maffei è approvata a maggioranza
di voti 3 - sopra 2 -

Maffei ai voti la proposta Bellini a maggioranza di voti
tre sopra due è respinta.

Bellini e Comincioli propongono la soppressione dell'ultimo articolo
ma non è ammessa a maggioranza di voti 3
sopra 2.

L'articolo rimane così redatto nel secondo articolo =
" de' redditi per rimantate di coloro che
" per la loro partecipazione a quella di
" sopra avrebbero diritto alle ~~propiti~~
" per il diritto nel precedente articolo
" avranno anch'esse diritto a conseguire
" nella somma per di L. 800. annue
Maffei propone nell'Art. 20 l'insediamento, loro esclusi del

- 3
- " benefici della presente legge
 - " coloro, i quali godono di una
 - " rendita propria di L. 2000. almeno,
 - " o si trovano ~~possessori~~ in
 - " possesso di una proprietà di L. 1200. o
 - " uguale o superiore a L. 1200. o
 - " di L. 800 - per le vedove.
 - " Tutti coloro poi di questi lo pretendi
 - " o persone non raggiunge la somma
 - " di L. 1200 - o il tanto rispettiva
 - " mente, avranno diritto ad una
 - " pensione di supplemento fino a
 - " raggiungere la somma.
 - " Nella si ottiene l'emendamento è op-
 - " portato -

Sub' art. 3^o diversi componenti la Commissione non
 ingiusto escludersi coloro che
 avevano diritto impiego sotto
 i governi dispotici, e la proposta
 è approvata - Maffei e Buffar
 propongono escludersi coloro che
 si erano resi indegni per atti
 contro la loro nazione, e questa
 proposta è combattuta da Bellini
 e Comenini come vana e non
 appiamente un concetto legale
 proprio - Nella si ottiene questo
 emendamento è approvata a maggioranza
 Buffar propone per gli emendi l'ultimo abbozzo, dicendosi,

che la Commissione di parità che
in parte composta di coloro che
partecipano a quella rivoluzione, di
quella di tre voti è appunta di legge
d'arti 3^a invece così redotta:

- " loro pure esclusi dal beneficio di que
- " tra legge coloro che tollero e toller
- " partecipati a quel reato, ^{Voluntario}
- " posteriormente escluso impiego
- " dal governo di potere, a respin in
- " altro modo indegno e perverso
- " posteriormente incorsi in pena
- " criminali per reati comuni "
- " dalla Commissione di parità, nella
- " in parte tra coloro che partecipano
- " no a quella rivoluzione, come no
- " autorità del governo per esprimere
- " i fatti di reati "

Questi proposizioni si terminano dentro il quale
altro e fuori la domanda da
che altro diritto a queste persone
ed è opposto al presente, ^{Voluntario}
il termine a mesi sei della
promulgazione delle leggi.

Avvegna proposizione, ricordarsi a coloro tra contemplati nella
presente legge e che possono essere
militari, il diritto di scelta la
diritti se veterani dell'esercito
secondo il loro grado, escluso con
clemente di un grado per ogni da

Nonché che non potessero conseguire
la pensione per le leggi
dell'arti 2^a f

ci anni — La proposta è
approvata, leggendo e relatore
la redazione —

Si passa alla nomina del Relatore
che risulta nelle persone
dell' On. Mospi, alla quale è data

l'incarico

Giornata del 15 - Febbrajo 1865

Presenti

Trozzano Pres.

Comesini Seg.

Mospi

Briganti Pellini B.

Testa

Michelini

Il relatore Mospi legge
la relazione, e la legge
redatta —

Gli On. Ferraro e Michelini doman-
dano torresi sulla disposizione degli
articoli —

Comesini rileva per ordine d'ordine
che completa la disposizione degli
articoli, e la Commissione non
torresi compatto con essa nella
relazione torresi

L' On. Michelini sostiene che torresi
sempre a migliorar la legge —

Pellini sostiene che nella maggioranza
va di componenti la Commissione
nella passata tornata è di accordo,
più con torresi sopra le condizioni
dell' articolo, e sopra le condizioni
in esso contenute —

~~Comitato~~
La Commissione ha deliberato di
non fare di nuovo la seduta
e si è riunita il giorno
sabato alle 11. a. m.

~~Allegato~~
C. J.

Jornata del 16. Febbrajo 1865

Presidi - Orzari - Comendari, Massi Ferrario - Professori Belli
ni B. Michelini
aperta la discussione

Michelini propone che di quanto si è deciso
nella discussione degli articoli -

Comendari propone un articolo aggiuntivo
sull'articolo in corso che si legge

non detto e propone a norma
della legge, meritissimo per, per
ogni volta che una volta nella riunione
di quest'opera, e per mezzo la
composizione del governo - Propone
l'insistere nel bilancio del 1865
del l'Interno per l'anno. Della somma
di L. 25.000.000

La proposta del Presidente, di accordare la
Commissione riunita nella Discusio-
ne degli articoli -

La proposta dell'On. Michelini di poter il termine
del 1.° ottobre alle condanne di
cinque anni almeno di detenzione
o altri effetti. etto uguale per
il fatto alla pena di morte

Terzo (propone inoltre che sia restituita alla
Camera di A. 1858 la somma
delle vedove, e si supponga l'
ultimo alinea dell'art. 1466

de. me. proposte sono ad unanimità approvate.

Propone nell'art. 1466 propone ditti e altri colui
che abbiano posteriormente subito
impiego, e i governi eccitati
o peggio per indigni, o per
stati condannati per crimini,
ovvero per delitti infamanti.

Terzo propone che la pensione sia a corso
dal 1.° gennaio 1865

de. me. proposte sono pure approvate

ad unanimità
di ragione è rimasta il relatore
Chiarissimo Signor

